



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale Agricoltura
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 29.12.1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Centrale della Regione Siciliana", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. 11.03.1950, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 840 del 24/02/2014, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 04/02/2014;

VISTA la Legge regionale 18 novembre 2013 n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione";

CONSIDERATO che la Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, favorisce la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico del territorio regionale;

CONSIDERATO che la Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 6 aprile 2004, n. 101 "Ratifica ed esecuzione del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001", tutela e valorizza il patrimonio culturale legato all'agrobiodiversità;

CONSIDERATO che la Regione assume iniziative volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione genetica;

CONSIDERATO che questo Dipartimento ha già intrapreso l'iter procedurale per l'approvazione del regolamento così come previsto dall'art. 11 della legge regionale 18 novembre 2013 n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione";

CONSIDERATO che, al fine di dare piena attuazione alla legge di cui sopra, nelle more dell'approvazione del regolamento, si rende necessario di approvare le "Linee guida";

RITENUTO di dovere approvare le Linee guida di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

A TERMINI delle vigenti disposizioni

DECRETA

ARTICOLO UNICO) Sono approvate le Linee guida regionali per l'attuazione della Legge regionale 18 novembre 2013 n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione";

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed è immediatamente esecutivo.

Palermo, li 19 NOV. 2014

Visto

Il Dirigente dell'U.O. 31

(Gabriella MATRANGA)

Visto

Il Dirigente del Servizio VI

(Calogero Ferrantello)



IL DIRIGENTE GENERALE

(Rosaria BARRESI)

Allegato “A”



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale Agricoltura

Linee Guida.

Linee Guida per la L.R. n. 19 del 18/11/13 – “Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche *Born in Sicily* per l’agricoltura e l’alimentazione”.

1- Finalità ed oggetto

Il presente documento, in attuazione della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 (Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche *Born in Sicily* per l’agricoltura e l’alimentazione), reca direttive con le quali la Regione, nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, vuol favorire e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico del territorio regionale, relativamente a specie, razze, varietà, popolazioni, *cultivar*, ecotipi e cloni per i quali esistano interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, specialmente, anche se non esclusivamente, se a rischio di erosione genetica. Sono considerate razze e varietà locali e di seguito denominate risorse genetiche proprie del centro genetico del Mediterraneo:

a) specie, razze, varietà, *cultivar*, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio siciliano con specifica documentazione;

b) specie, razze, varietà, *cultivar*, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio siciliano, siano stati introdotti da almeno cinquanta anni nel territorio siciliano e risultino integrati tradizionalmente nell’agricoltura o nell’allevamento siciliano;

c) risorse genetiche derivanti da quelle indicate alle lettere a) e b) per attività di selezione semplice senza interventi di incrocio;

d) risorse genetiche di cui alla lettera a) attualmente scomparse dal territorio regionale e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca, anche di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse a favorirne la reintroduzione.

3. Con il presente documento nello specifico vengono indicati:

a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche di cui all’articolo 2, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 sono considerate a rischio di erosione genetica ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, zootecnica e microbica di interesse agrario, approvate dal Ministero

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 luglio 2012, n. 171;

b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19;

c) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19;

d) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica esprime parere sull'iscrizione e la cancellazione dal Repertorio volontario regionale delle risorse agricole e sull'iscrizione e la cancellazione dall'elenco degli Agricoltori custodi;

e) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione *ex situ* di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 e le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;

f) l'articolazione delle iniziative regionali volte a favorire la produzione agraria legata all'agrobiodiversità;

g) le procedure per la gestione della filiera vivaistica finalizzate a rendere disponibile materiale vegetale legato all'agrobiodiversità per impianti specializzati, ad esclusione di quelli che prevedono i trattamenti termici, ai sensi delle norme vigenti;

h) le procedure relative all'identificazione, tutela e tracciabilità della biodiversità autoctona attraverso l'esame del DNA ad opera di laboratori o istituti specializzati;

i) le modalità e le procedure per l'iscrizione all'elenco degli Agricoltori custodi di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19;

j) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione *in situ* o *on farm* agli Agricoltori custodi, i compiti a essi demandati e le modalità di eventuali agevolazioni;

k) i requisiti richiesti per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 per l'adesione alla Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche;

l) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19;

m) le modalità di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 11, comma 3 e 4, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19.

4. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono gestite dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, attraverso il programma operativo annuale di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19.

2 - Criteri per definire il rischio di erosione delle risorse genetiche proprie del centro genetico del Mediterraneo

Le soglie cui fare riferimento per definire il rischio di erosione delle risorse genetiche, animali e vegetali, sono quelle previste dall'allegato 4 del Reg. CE n. 1974/2006.

Per le risorse genetiche indigene vegetali il rischio di erosione genetica è di seguito definito:

varietà di specie legnose arboree:

ciascuna varietà delle singole specie legnose arboree è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 50 ettari.

varietà della specie *vitis vinifera*:

ciascuna varietà è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 100 ettari.

varietà di specie erbacee cerealicole:

ciascuna varietà delle singole specie erbacee cerealicole è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 10 ettari.

varietà di specie orticole:

ciascuna varietà delle singole specie orticole è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 2 ettari.

varietà di specie foraggere:

ciascuna varietà delle singole specie foraggere è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 10 ettari.

3 - Iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche

Al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche possono fare proposte di iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini.

La Regione può, altresì, provvedere direttamente all'iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche. La proposta d'iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche d'interesse agrario, forestale e zootecnico deve essere formulata su un'apposita modulistica, definita con successivo atto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, indirizzata all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura. Tale iscrizione, del tutto gratuita, avviene con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, sulla base della proposta e della documentazione relativa alla risorsa da iscrivere, presentata dal proponente o acquisita dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, e così composta:

- a) scheda tecnica con indicazione del nome ed eventuali sinonimi;
- b) relazione tecnica-storica-scientifica;
- c) caratterizzazione morfologica;
- d) eventuale caratterizzazione genetica;
- e) documentazione fotografica.

Nell'indicazione del nome di cui alla lettera a), si tiene conto del nome storico con cui ciascuna risorsa viene tradizionalmente designata nei luoghi d'origine.

La caratterizzazione morfologica di cui alla lettera c), è predisposta secondo la metodologia su un'apposita modulistica, definita con successivo atto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, in modo da consentire la confrontabilità con analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a livello nazionale ed internazionale.

Ai fini dell'iscrizione un campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della proposta è messa a disposizione dal proponente o reperita dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea.

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura può richiedere ulteriori informazioni o documenti e può richiedere, altresì, a laboratori o istituti specializzati studi o analisi particolari necessari per la valutazione delle risorse proposte.

Al completamento dell'istruttoria il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura invia una copia della documentazione al coordinatore della commissione tecnico-scientifica per la convocazione della stessa che si riunisce entro i successivi trenta giorni.

Conclusa la fase di valutazione, la Commissione tecnico-scientifica, per il tramite del coordinatore della stessa, ne comunica l'esito esplicitato in apposito verbale, al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, che provvede a predisporre gli atti relativi all'emanazione del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, in caso di esito positivo, per l'iscrizione nel Repertorio.

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura comunica al proponente l'esito del procedimento dando atto, in caso di non iscrizione, delle motivazioni.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19, qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 2, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19, la cancellazione dal Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche avviene, previa acquisizione del parere motivato della Commissione tecnico-scientifica, con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea.

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura provvede agli adempimenti necessari alla tenuta e gestione del repertorio e disciplina le modalità tecniche di registrazione dei dati relativi, tenendo conto delle caratteristiche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale, al fine di renderle compatibili e comparabili con gli stessi strumenti.

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura implementa e aggiorna le informazioni sul sito dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, in apposita sezione. I dati e le informazioni contenuti nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche sono pubblici.

Il Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche è sottoposto a verifica ed aggiornamento ogni quattro mesi.

4 - Composizione e modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica

1. La Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 è composta da:

- a) un dirigente dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, competente in materia di risorse genetiche, con funzioni di coordinamento;
- b) due componenti del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- c) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura;
- d) un rappresentante del settore vivaistico;
- e) un rappresentante degli Agricoltori custodi indicato dalle organizzazioni professionali agricole rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

2. La commissione tecnico-scientifica resta in carica per cinque anni e i componenti sono rinnovabili.

3. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive della Commissione tecnico-scientifica in assenza di valide motivazioni decadono dall'incarico e l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea richiede agli enti o associazioni che avevano indicato i componenti decaduti nuove designazioni per la sostituzione degli stessi.

4. L'adunanza della Commissione tecnico-scientifica è validamente costituita se è presente la maggioranza dei componenti. In ogni seduta l'adunanza elegge nel proprio seno il presidente e il segretario per la redazione dei verbali. Il parere sulle proposte di iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche viene reso a maggioranza dei presenti.

La Commissione tecnico-scientifica si riunisce almeno una volta l'anno in seduta congiunta presso la sede dell'Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea o in altra sede precedentemente comunicata dal Coordinatore. E' altresì possibile, in corso d'anno e per specifiche esigenze, svolgere riunioni per via telematica.

5. La Commissione tecnico-scientifica:

a) esprime il parere obbligatorio ma non vincolante previsto dall'articolo 6, comma 3 e 5, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 in merito alla proposta di iscrizione o cancellazione dal Repertorio regionale delle risorse genetiche secondo i seguenti criteri:

che la risorsa sia autoctona del territorio siciliano o che sia integrata nel territorio siciliano da almeno 50 anni;

che sia dimostrato il legame storico con il territorio e con la comunità rurale;

che la descrizione morfologica sia adeguata per identificare inequivocabilmente la varietà e/o la razza da iscrivere.

b) indica le modalità di conservazione in situ ed ex situ della risorsa genetica;

c) valuta l'eventuale rischio di estinzione ed il grado di erosione della risorsa genetica;

d) individua il nome con cui la risorsa genetica è iscritta nel Repertorio regionale delle risorse genetiche;

e) propone le modalità di conservazione in situ ed ex situ della risorsa genetica, anche sulla base delle proposte pervenute;

f) indica l'ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale genetico della risorsa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19;

6. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica non è riconosciuto dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute per partecipare ai lavori; eventuali oneri finanziari relativi alla partecipazione ai lavori della Commissione tecnico-scientifica sono a carico dei soggetti designanti.

7. Il supporto tecnico e l'attività di segreteria organizzativa della Commissione tecnico-scientifica è svolta dagli uffici del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

5 - Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche, conservazione ex situ

L'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea ha istituito e coordina la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone e svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione *in situ*, *on farm* o *ex situ* del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 ne incentiva la circolazione e favorisce la moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario, iscritte nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche, si attua mediante la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone di cui al paragrafo precedente, gestita e coordinata dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea.

Aderiscono alla Rete: Comuni, Comunità montane, Enti parco, Università, Istituti sperimentali, Centri di ricerca, Orti botanici, Università agrarie, Vivaisti, Organizzazioni, Associazioni d'interesse, Agricoltori e Allevatori singoli e associati. In pratica tutti coloro che

detengono, coltivano o allevano le entità vegetali ed animali iscritte al Repertorio regionale delle risorse genetiche.

I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti di ricerca che ne facciano richiesta.

La rete regionale si collega ed interagisce con la rete nazionale ed in particolare con il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura quale soggetto di coordinamento a livello nazionale fra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni.

Hanno l'obbligo di aderire alla Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone gli enti pubblici che hanno avuto accesso a finanziamenti mirati alla costituzione di Centri pubblici di conservazione della biodiversità attraverso misure relative alla programmazione comunitaria per gli anni 2000/2006, 2007/2013 e successivi. Aderiscono d'obbligo alla Rete tutte le strutture regionali che operano nel campo della Conservazione della Biodiversità, a qualsiasi titolo costituite, nonché le strutture vivaistiche che afferiscono alla Amministrazione Regionale.

6 - Agricoltori custodi

Definiamo "Agricoltore custode" l'agricoltore che provvede alla conservazione in azienda, *in situ, on farm e/o ex situ*, delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5, della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19.

L'Agricoltore custode:

- a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione; includendo tra queste la contaminazione genetica, soprattutto se da contaminazioni transgeniche. È comunque tollerato un modesto livello di variazione dovuto all'evoluzione naturale intraspecifica o all'adattamento;
- b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla legge regionale 18 novembre 2013, n. 19 e alle presenti Linee Guida;
- c) promuove la diffusione della conoscenza colturale e agronomica (tecniche di coltivazione e allevamento) relative alle risorse genetiche in conservazione, partecipando ad iniziative regionali di educazione alimentare poste in essere dall'Amministrazione regionale;
- d) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee e ortive conservate *in situ, on farm e/o ex situ*.

L'attività di propagazione e/o riproduzione delle risorse genetiche effettuata da parte dell'Agricoltore custode deve avvenire nell'area geografica dell'originario prelievo del materiale di moltiplicazione ovvero nelle zone riconosciute come luogo di tradizionale presenza e coltivazione della stessa risorsa genetica.

L'incarico di Agricoltore custode è conferito, su richiesta dell'interessato, formulata su un'apposita modulistica, definita con successivo atto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, a seguito dell'iscrizione, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 19, in un elenco regionale pubblico, aggiornato ogni quattro mesi, gestito dal

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

L'iscrizione, del tutto gratuita, nell'elenco regionale degli Agricoltori custodi avviene con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, a seguito dell'istruttoria positiva della domanda presentata dal richiedente e indirizzata al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura. Il predetto Dipartimento provvede all'istruttoria della domanda presentata della quale verrà dato atto in apposito verbale e comunica al richiedente l'esito del procedimento, dando atto, altresì, in caso di esito negativo delle motivazioni del diniego.

L'iscrizione all'elenco degli Agricoltori custodi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) conduzione, in forma singola o associata, di azienda agricola, in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale o unilaterale, registrato nei modi di legge) operante e ubicata nel territorio regionale siciliano. Per la conservazione di specie animali è necessaria anche la disponibilità di idonee strutture di allevamento;

b) possesso di specifica esperienza o capacità professionale almeno triennale in uno o più dei seguenti ambiti:

- 1) autoriproduzione e/o moltiplicazione delle sementi;
- 2) coltivazione di specie legnose da frutto;
- 4) coltivazione di vitigni;
- 5) coltivazione di specie ornamentali e da fiore;
- 6) mantenimento e cura di specie di interesse forestale;
- 7) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.

c) possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) laurea in scienze agrarie, scienze della produzione animale, medicina veterinaria o equipollente;
- 2) diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollente;
- 3) qualifica di imprenditore agricolo come individuato dall'art. 2135 del Codice Civile (oppure qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99 s.m.i.);

Nel caso di imprenditore individuale il requisito deve essere posseduto dal titolare, mentre nel caso di società dal soggetto che di fatto detiene e conserva la risorsa genetica.

L'agricoltore custode è tenuto a comunicare al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ogni eventuale successiva variazione nella titolarità dei terreni e delle strutture di allevamento.

Nello svolgimento dell'incarico l'Agricoltore custode si attiene alle prescrizioni impartite dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea sulla base delle indicazioni tecniche espresse dalla commissione tecnico-scientifica in sede di esame per l'iscrizione delle risorse genetiche nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 7 e 8 comporta l'esclusione dall'elenco degli Agricoltori custodi.

Fanno parte di diritto dell'elenco degli Agricoltori custodi i titolari di aziende agricole che hanno avuto accesso alla Misura 214/2 azione B del Piano di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 e che, pertanto, mantengono campi di conservazione dell'agrobiodiversità di interesse agrario.

Gli Agricoltori custodi sono inseriti automaticamente nella Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche e possono scambiare le sementi o i materiali di

propagazione da loro prodotti per ogni singola entità iscritta nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche.

7 - Criteri per il conferimento di particolari compiti assegnati agli Agricoltori custodi

L'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, per particolari esigenze di tutela, valorizzazione, conservazione, produzioni di qualità, di una specifica risorsa genetica a rischio di estinzione, iscritta nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche, può assegnare, previa stipula di apposita convenzione, apposito compito a uno o più Agricoltori custodi iscritti nell'elenco.

L'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea individua l'Agricoltore custode cui affidare il compito tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'Agricoltore custode svolga la sua attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine della risorsa genetica;
- b) l'Agricoltore custode abbia contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione.

Con la convenzione di cui al primo paragrafo, il cui schema sarà definito con successivo atto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura sono disciplinate:

- a) l'oggetto e le modalità di svolgimento del compito affidato;
- b) l'indicazione specifica della risorsa genetica per la quale l'Agricoltore custode svolge la propria attività di conservazione *in situ*, *on farm* e/o *ex situ*;
- c) le prescrizioni tecniche di conservazione dettate dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica;
- d) le condizioni di accesso ai luoghi, a fini di verifica e controllo da parte del personale dell'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea o di soggetti da esso incaricati, ove l'Agricoltore custode svolge la propria attività di conservazione *in situ*, *on farm* e/o *ex situ*;
- e) gli aspetti economici del rapporto e/o modalità per eventuali rimborsi spese sostenute per la conservazione delle risorse assegnate;
- f) la durata della convenzione;
- g) l'obbligo di comunicare all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea qualunque mutamento degli aspetti regolamentati dalla convenzione, mutamento del titolo di detenzione del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, perdita del prodotto o del materiale moltiplicato ed altro;
- h) l'impegno a non iscrivere le risorse genetiche oggetto della convenzione al registro nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
- i) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico oggetto della convenzione o su quello essenzialmente derivato da esso;
- j) la possibilità di cessione, previa autorizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea agli aderenti alla Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche che ne facciano richiesta, del materiale di riproduzione e di propagazione di cui il l'Agricoltore custode sia in possesso, secondo le modalità di cui all'articolo 8;
- k) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

8 - Circolazione e moltiplicazione di materiale genetico

Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui al presente regolamento, i soggetti affidatari della tutela e conservazione *ex situ* delle risorse genetiche vegetali, gli Agricoltori custodi, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da propagazione e alle norme vigenti in materia.

Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni locali a rischio di estinzione e iscritte nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche.

L'Amministrazione Regionale attiverà tutte le procedure relative alla gestione della filiera vivaistica nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie relative al Sistema di Certificazione Nazionale del materiale di propagazione utilizzando le strutture e le professionalità del Centro Regionale per il Vivaismo – Vivaio F. Paulsen.

Il Centro Regionale per il Vivaismo – Vivaio F. Paulsen dovrà attivare tutte le procedure atte a rendere disponibile il materiale vegetale legato all'agrobiodiversità regionale secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Nel dettaglio, il CVR, d'intesa con le strutture regionali competenti in materia fitosanitaria e con i Servizi Fitosanitari Regionali, dovrà rendere operativo ogni intervento finalizzato alla realizzazione delle strutture deputate alla Conservazione delle Fonti Primarie e alla Conservazione per la moltiplicazione secondo le norme di certificazione specifiche per ogni coltura vegetale attivando meccanismi di accreditamento delle strutture regionali presso i competenti organismi ministeriali finalizzati alla gestione del Sistema di Certificazione Nazionale del MiPAAF.

Sarà cura della Commissione Tecnico Scientifica fornire annualmente un ordine d'intervento prioritario al CVR in relazione alla scelta delle specie e delle accessioni o cultivar o ecotipi da avviare al Sistema di Certificazione Nazionale per una successiva disponibilità a favore del sistema vivaistico regionale

9 - Procedure relative all'identificazione, tutela e tracciabilità della biodiversità autoctona

Per quanto attiene alle procedure di caratterizzazione ed identificazione, fa fede quanto indicato nelle *Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura* che definiscono al loro interno gli interventi mirati da porre in essere attraverso l'esame del DNA così come l'opportunità ed i casi specifici in cui ricorrervi anche attraverso una valida analisi costi/benefici.

10 - Modica quantità in riferimento ad ogni singola varietà iscritta

La "modica quantità" di cui al comma 2 del capitolo 7, in riferimento ad ogni singola varietà iscritta nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche è riferita sia per le specie erbacee ed ortive, che per le altre specie al fabbisogno di un'azienda agricola su scala familiare al fine di recuperare, mantenere, riprodurre, far conoscere e valorizzare le

caratteristiche culturali delle varietà locali a rischio di erosione genetica iscritte nel Registro volontario regionale delle risorse genetiche.

Per quanto attiene alla definizione della modica quantità relativamente alle procedure di conservazione dell' agrobiodiversità, fa fede quanto indicato nelle *Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura* che definiscono al loro interno i dettagli di riferimento in relazione alla tipologia di specie vegetale e della relativa modalità di conservazione e/o propagazione.

11 - Iniziative regionali volte a favori la produzione agraria legata all' agrobiodiversità.

Con il PSR 2014- 2020 l'Amministrazione ha previsto all'interno della Misura 10 due sottomisure volte alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse genetiche isolate vegetali e animali, in particolare concedendo aiuti ai centri pubblici per la conservazione del germoplasma e conservazione delle risorse genetiche in via di estinzione.

L'amministrazione attraverso gli uffici centrali e periferici attiverà un censimento delle risorse genetiche agricole a rischio di erosione e la conseguente catalogazione, secondo le indicazioni delle Linee guida nazionali.

12 - Modalità di attuazione del Programma operativo annuale

L'Amministrazione predispone il Programma operativo annuale attuato dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea attraverso le Sezioni Operative di Assistenza Tecnica.

Il programma operativo annuale si articola nelle seguenti categorie di attività:

- attività di raccolta, caratterizzazione e catalogazione delle risorse genetiche
- conservazione e reintroduzione nel territorio di origine delle varietà locali
- informazione e divulgazione delle produzioni autoctone regionali .